



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

r.g. n. 196/2017 V.G.

nella procedura in epigrafe indicata,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.12.2017;
ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la proposta di piano del consumatore depositata ai sensi degli artt. 7, 8, 9 l. 3/2012 da

[REDACTED] e [REDACTED]

Vista l'opposizione della creditrice [REDACTED];

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;

Ritenuto che, secondo l'ordinanza 19/11/2015 della Corte di Giustizia Europea, può considerarsi consumatore (ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5/4/1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) anche la persona fisica che ha stipulato un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società. Ritenuto altresì che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non può ricorrere al piano del consumatore il debitore persona fisica che annoveri tra i propri debiti da ristrutturare anche debiti contratti per assicurare finanziamenti alla società della quale è amministratore o socio (Cass. n. 5477/2015). Ne consegue che i proponenti, avendo stipulato un contratto di mutuo al fine di offrire sostegno economico al figlio e alla sua impresa agricola "[REDACTED]", assumono la qualifica di consumatori ex art. 6, comma 2, lett. b), l. 3/012, essendo stati animati da finalità esclusivamente



solidaristiche ed in difetto di un collegamento funzionale con l'impresa finanziata;

Ritenuto che gli istanti versano in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. 3/2012;

Rilevato che la proposta di piano è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e, in particolare, dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista nominato onde assolvere i compiti e le funzioni degli Organismi di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 9, l. 3/2012;

Rilevato che alla proposta di piano del consumatore è stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista designato recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 *bis*, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;

Rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 L. 3/012 e, in particolare, che non ricorrono le condizioni ostative all'ammissibilità del piano di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d), l. 3/2012;

Rilevato che non consta il compimento di atti in frode ai creditori;

Rilevato che la proposta di piano del consumatore depositata da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] reca il seguente contenuto:

1. Pagamento integrale dei crediti prededucibili al momento dell'omologa del piano;
2. Pagamento parziale del credito privilegiato vantato da [REDACTED] nella misura del 44,43% della somma capitale (e comunque in misura non inferiore ad € 62.988,01) in 36 rate mensili costanti;
3. Pagamento parziale dei crediti chirografari vantati da [REDACTED] nella misura del 10% della somma capitale in 36 rate mensili costanti.

Rilevato che l'attestazione circa la fattibilità del piano appare adeguatamente e convincentemente motivata dal professionista designato onde assolvere le funzioni ed i



compiti degli O.C.C., in quanto evidenzia che: a) [REDACTED] è un pensionato con un reddito lordo annuo di € 12.487,00 per cui dispone della somma mensile di € 845,50 circa; b) [REDACTED] è una pensionata con un reddito lordo annuo di € 10.664,42 per cui percepisce una indennità mensile di € 759,50 circa; c) i proponenti percepiscono redditi da fabbricati derivanti da due contratti di locazione relativi a fondi ad uso commerciale stipulati rispettivamente al canone mensile di € 643,00 e € 257,00; d) all'atto dell'omologa i debitori metteranno a disposizione del creditore una somma liquida immediatamente disponibile attraverso la cessione canalizzata del debito, da attuarsi mediante bonifici diretti alla Banca creditrice (i consumatori apriranno un apposito conto corrente bancario presso la filiale [REDACTED]); e) il piano comporterà per i consumatori il pagamento mensile di 36 rate da € 900,00 ciascuna oltre una maxi rata all'atto dell'omologa del piano da € 25.000,00, nonché due maxi rate intermedie da € 6.100,00 ed infine una maxi rata finale da € 5.200,00; f) i proponenti avranno a disposizione, al netto di quanto da versare secondo l'approvando piano del consumatore, almeno la somma complessiva di € 1.250,00 mensili; g) all'atto dell'omologa i consumatori apriranno presso la filiale [REDACTED] a. un apposito fondo rischi di € 3.5000,00;

Rilevato in particolare che le entrate derivanti da redditi da fabbricati e le indennità di pensione consentiranno con ragionevole verosimiglianza il soddisfacimento dei debiti alle scadenze prestabilite, avuto riguardo al fabbisogno mensile necessario al sostentamento del nucleo familiare, apparendo la somma trattenuta compatibile con il c.d costo della vita;

Rilevato che il Giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere "*che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poteri adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*". Al fine di escludere la colposità nell'indebitamento è necessario verificare che i debitori abbiano contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere. Al riguardo ritiene questo Giudice che l'assunzione dell'obbligazione, al momento della formazione del consenso negoziale, non potesse essere configurata eccessiva rispetto alle risorse personali: i mutuatari, avendo complessivamente la disponibilità di € 2.500 circa mensili, stipulavano un contratto di



mutuo del valore capitale di € 120.000,00 con durata di 9 anni ed ammortamento alla francese delle 18 rate pattuite. Tale metodo di calcolo a rata variabile non consente di individuare con precisione la somma della singola rata che tuttavia appare verosimilmente indicabile, avuto riguardo all'andamento crescente della quota capitale nella rata pattuita, in € 9.000-10.000,00 circa (e dunque in € 1.500-1.700 circa al mese). I consumatori, quindi, al momento dell'assunzione delle obbligazioni non potevano ragionevolmente valutare l'incapacità di poterle adempiere, atteso che residuava nella loro disponibilità una somma di denaro che, seppur modesta, non appare del tutto incompatibile con lo stile ed il costo della vita di due anziani pensionati. Del resto, l'OCC nella sua relazione non esprime dubbi, al fine dell'omologazione del piano del consumatore, circa la meritevolezza del debitore sotto il profilo della oggettiva onorabilità dei debiti al momento della loro assunzione; infatti il debito assunto dai proponenti assorbiva circa il 60% delle entrate mensili, cosa che non si può ascrivere certamente ad una condotta oculata, ma nemmeno imprudente. Inoltre risulta affatto integrato il requisito della meritevolezza soggettiva, ovvero delle cause che hanno determinato il ricorso al credito, e dunque delle necessità che hanno provocato il sovraindebitamento. Il ricorso al credito al fine di finanziare l'attività del figlio che versava in una situazione patrimoniale non florida, apprestando allo stesso aiuto e sostegno economici, non può che dirsi soggettivamente meritevole;

Rilevato che in presenza di opposizioni è necessario lo scrutinio circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14 ter ss. l. 3/012. Pende infatti presso il Tribunale di Massa la procedura esecutiva immobiliare n. 80/2014 R.G.E. promossa dalla creditrice [REDACTED]. Il valore del cespite oggetto di esecuzione è stato stimato in € 190.000,00. Tuttavia, il professionista delegato alla vendita ha effettuato due esperimenti di vendita andati deserti, di tal che, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta pari al 25 % per ciascun incanto, il compendio immobiliare è stato posto in vendita al prezzo di € 90.844,00 con offerta minima ammissibile ammontante ad € 68.133,00;

A tal fine la relazione sulla opportunità e convenienza del piano redatta dal professionista designato appare convincente, essendo fondata su valutazioni di appetibilità del bene che tiene conto dell'andamento del mercato immobiliare di beni ad esso accostabili per ubicazione e natura, delle spese della procedura esecutiva, nonchè della minore attrazione



per un bene venduto all'asta; avuto riguardo a tali indici, e del fatto che il professionista alla vendita ha rappresentato in udienza la totale assenza di interesse mostrata da terzi per il bene, la previsione del professionista di un ulteriore esperimento deserto, con conseguente ribasso dell'offerta minima a € 51.100,00 ed aggravio delle spese di procedura e pubblicità, appare ragionevolmente fondata. Per tali ragioni, quanto offerto in pagamento alla creditrice [REDACTED] attraverso l'approvando piano non appare meno conveniente di quanto sarebbe realizzabile dalla stessa, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione del bene sul quale insiste la causa di privilegio. Del resto, anche l'ulteriore alternativa liquidatoria dell'intero patrimonio dei debitori, peraltro non prospettata dalla Banca opponente, non appare maggiormente conveniente rispetto al piano presentato, avuto riguardo al globale assetto degli interessi in gioco. Occorre infatti tenere conto dei lunghi ed incerti tempi necessari all'espletamento di una siffatta procedura (la cui prognosi supera sicuramente i 36 mesi certi del piano presentato dai debitori), delle spese di procedura, nonché di una falcidia o ritraibilità del valore dei beni in esecuzione, connotate da una intrinseca aleatorietà;

Ritenuto quindi che il piano possa essere omologato;

In assenza di domanda di parte, nulla va disposto in ordine al riparto delle spese del presente giudizio;

Visto l'art. 12 *bis* l. 3/2012;

P.Q.M.

OMOLOGA

Il piano del consumatore depositato da [REDACTED] e [REDACTED]

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto, a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di



Massa www.tribunalemassa.it o, in alternativa, sul sito www.asteannunci.it;

MANDA

alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge.

Massa, 21.12.2017

Il Giudice

Dott.ssa Sara Farini

